



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pozzallo

Viale Medaglie d'oro di lunga navigazione snc – Pozzallo (RG)

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo- e-mail: cpozzallo@mit.gov.it – Pec: cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Svolgimento di attività economiche sul pubblico demanio marittimo e nel mare territoriale nel Compartimento marittimo di Pozzallo

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii. in tema di “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO** l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** l’art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001), con il quale si statuisce che *“I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale”*;
- VISTO** il D.P.R. N. 684/1977 con il quale sono approvate le “Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo”;
- VISTA** la circolare DEM 3/SP 1160 in data 10.12.1999 e ss.mm. e ii., dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, che disciplina l’attività dei consulenti chimici di porto;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTA** la propria Ordinanza n°93/2016 in data 06.12.2016, concernente: “Vigilanza sulle attività esercitate nel porto, iscrizione al Registro di cui all’art. 68 Cod. Nav.”;
- RITENUTO** che, in considerazione delle proprie competenze in materia, debba permanere, in capo all’Autorità Marittima, l’attività di vigilanza e la tenuta del registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione per le attività strettamente attinenti la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la vigilanza ambientale e la sicurezza portuale;
- RITENUTO** necessario, alla luce dell’aggiornamento del riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di vigilanza di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione, individuare le attività per le quali permane la competenza dell’Autorità Marittima;
- RITENUTO** opportuno aggiornare la disciplina dettata nell’ordinanza n°93/2016 in data 06.12.2016, al fine di renderla coerente con il riparto di competenze discendente dalla vigente normativa di settore

ORDINA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

La presente Ordinanza disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate per l'esercizio delle attività svolte nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale ricadenti nell'area di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pozzallo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

A tal fine, i soggetti che intendono svolgere attività economiche e professionali, a carattere continuativo - nei porti e nelle rade di giurisdizione - ed attività direttamente connesse alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia dell'ambiente marino e costiero - nel demanio marittimo e mare territoriale - sono soggetti alla vigilanza di cui all'art. 68 e devono richiedere l'iscrizione nei registri tenuti dalla Capitaneria di porto, nelle modalità meglio di seguito indicate.

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di attività che, se svolte nei diversi ambiti demaniali sopra richiamati, sono soggette ad obbligo di iscrizione nei registri di cui all'art 68 C.N. tenuti da questa Capitaneria di porto.

ATTIVITÀ	OGGETTO
Servizi alle navi	• alaggio e varo di unità navali con mezzi mobili
	• servizio di bunkeraggio alle navi a mezzo autocisterna
	• fornitura del servizio integrativo antincendio
	• rifornimento idrico per imbarcazioni e/o navi a mezzo autobotte
	• ritiro acque di sentina, morchie e residui del carico delle imbarcazioni e/o navi
	• servizio di avvisatore marittimo – Port Informer
	• servizio di guardiania e vigilanza favore di navi / galleggianti in disarmo
	• trasportatori di merci in conto proprio e/o terzi da e per aree esterne al porto
	• servizio taxi, ncc, ed altri servizi connessi a trasporto e viabilità
	• servizi sussidiari di sicurezza – D.M. 154/2009 e di Maritime Security
Perizie/Servizi alle merci	• accompagnatore turistico, promozione turistica, etc
	• servizio chimico di porto (ai sensi della circolare M.T.N. prot. DEM3/SP01160 del 10/12/1999);
Fornitura galleggianti e parabordi	• controlli radiometrici
	• fornitura e rimorchio distanziatori galleggianti
	• fornitura e posa di parabordi supplementari
ATTIVITÀ	OGGETTO
Lavori a bordo	• manutenzione e riparazioni di navi e loro parti, carpenteria in ferro, metallo ed in legno nonché realizzazione di manufatti, ad eccezione delle attività occasionalmente prestate dai concessionari di cantieri navali presenti in ambito portuale in favore di navi ormeggiate al di fuori delle aree in concessione ai cantieri medesimi
	• installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo
	• installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici di bordo
	• fornitura e manutenzione di impianti antincendio di bordo

	• arredo navale (dipintore, falegname, tappezziere, vetraio,.....) • derattizzazione, disinfestazione e disinfezione locali di bordo e in area portuale • pulizia cabine e alloggi equipaggi • degassificazione, pulizia e bonifica delle stive (attività finalizzata alla rimozione dei residui del carico per il loro successivo smaltimento come rifiuti, escludendo quindi ogni attività connessa al ciclo delle operazioni portuali come definite dall'art. 16, L.84/94 e s.m.i.) • lavori con fonti termiche
Subacquea	• imprese, anche individuali, per il controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, lavori subacquei in genere

Ogni altra attività, non presente nella lista, ma assimilabile per analogia a quelle sopraindicate o avente carattere di rilevanza in materia di sicurezza della navigazione, portuale o della salvaguardia dell'ambiente marino e costiero, dovrà essere comunque sottoposta all'esame dell'Autorità marittima, che valuterà l'opportunità o meno di procedere all'iscrizione.

Articolo 2 (Esclusioni)

La presente Ordinanza non si applica e, pertanto, sono esentati dall'obbligo di presentazione della SCIA, in quanto soggette a specifica normativa, le seguenti attività:

1. imprese portuali e compagnie autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, servizi portuali e fornitura di manodopera temporanea, ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 84/94;
2. servizi tecnico nautici di cui all'art.14 della L. 84/1994;
3. attività svolte dalle imprese concessionarie dei servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) della L. 84/94, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 232 del 13.12.2017, ove affidati in esclusiva;
4. svolgimento di lavori e/o servizi o forniture di beni ai sensi del d.lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii affidati dall'Autorità Marittima e da altre amministrazioni presenti nell'ambito portuale ad imprese appaltatrici;
5. imprese concessionarie di cui agli artt. 66 cod. nav. e 60 del reg. cod. nav.;
6. soggetti iscritti, ai sensi del Codice della navigazione, nonché di specifiche Ordinanze, in registri tenuti dall'Autorità Marittima per una specifica attività (singoli palombari e sommozzatori e similari). Resta inteso che, qualora i soggetti operino per conto di ditte/società/imprese/associazioni, le stesse non saranno esenti dall'obbligo di iscrizione presso il registro ex art. 68 C.N.
7. attività di competenza di spedizionieri doganali, agenti raccomandatari marittimi, mediatori marittimi;
8. attività di competenza di ispettori e periti di enti tecnici di classifica o Organismi riconosciuti e/o affidati nonché altre attività di perizia o consulenza (come quelle svolte da provveditori e appaltatori navali) ovvero le medesime attività svolte dal personale dipendente incaricato per l'effettuazione di prove e controlli per la certificazione di unità navali;
9. soggetti appartenenti a categorie la cui attività sia già stata disciplinata da specifiche normative e suscettibile di essere svolta in più porti nazionali con la tessera di libero accesso ai porti nazionali di cui al decreto al D.M. 8 Giugno 1987 (ad esempio, attività peritali, compensatori di bussola, e similari)
10. imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i

quali sono stati costituiti consorzi obbligatori e dei quali le stesse siano concessionarie
11. qualsiasi attività svolta all'interno di aree demaniali in uso a terzi (concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. consegna area dem. ai sensi art. 34 cod.nav., autorizzazione demaniale breve, ecc);
12. attività di noleggio attrezzature da spiaggia (sdraio e ombrelloni);
13. attività di somministrazione di bevande e alimenti di carattere ambulante.

Per tutti i soggetti che svolgono le attività sopra elencate resta tuttavia fermo l'eventuale obbligo di rispettare le locali procedure di security e di dotarsi dei relativi permessi.

Articolo 3 **(Disposizioni integrative per attività particolari)**

CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

L'attività svolta dal consulente chimico di porto, finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto, è soggetta alla vigilanza di cui all'art. 68 cod. nav. ed è disciplinata dalla Circolare DEM 3/SP 1160 e successive modifiche e integrazioni.

Gli iscritti devono ogni anno, entro il mese di gennaio, trasmettere alla Capitaneria di porto di Pozzallo, una dichiarazione dell'Ordine di appartenenza che attesti la permanenza della loro iscrizione nell'albo nonché una dichiarazione della Autorità Sanitaria Marittima attestante la sussistenza della capacità fisica a svolgere l'attività di chimico di porto.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'Autorità Marittima è a titolo gratuito.

SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Il servizio integrativo antincendio (cd guardia ai fuochi) è disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Pozzallo, alla quale si rimanda integralmente per i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica.

Gli operatori commerciali e tutto il personale impiegato nel servizio integrativo antincendio - quest'ultimi per il tramite della società autorizzata – sono tenuti a richiedere l'iscrizione all'art. 68 secondo le modalità di cui alla presente Ordinanza ed allegare anche copia dell'autorizzazione del Comandante del porto, di cui all'art. 20 della Legge n. 850 del 27 dicembre 1973, e copia del certificato medico in corso di validità rilasciato dalla Autorità Sanitaria Marittima.

ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI

I soggetti che svolgono attività di alaggio e varo imbarcazioni interessati all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 C.N., oltre ad ottemperare a quanto previsto ai fini dell'iscrizione, dovranno attenersi scrupolosamente alle eventuali Ordinanze locali in tema di alaggio e varo.

ATTIVITÀ ITINERANTI

Sono vietate le attività itineranti di vendita e somministrazione di beni e prodotti, anche alimentari, nonché le attività di volantinaggio all'interno dell'ambito portuale.

SERVIZI A FAVORE DI PASSEGGERI E CROCIERISTI

È obbligatoria l'iscrizione al Registro per tutti coloro i quali svolgano attività di prestazione di servizi all'interno dell'area portuale, a favore di passeggeri e crocieristi (ad esempio NCC, taxi, noleggio biciclette, ape-tour ed assimilabili a servizi connessi a trasporto e mobilità), nonché

mezzi destinati ad altre attività commerciali che potranno essere esercitate esclusivamente in appositi spazi all'uopo individuati dall'Autorità Marittima.

LOCAZIONE E NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

L'attività di locazione e noleggio natanti è disciplinata con specifico Regolamento adottato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Pozzallo, alla quale si rimanda integralmente.

Gli operatori che presentano la comunicazione di cui al decreto ministeriale 1 Settembre 2021 e nelle modalità previste dal citato Regolamento, sono esonerati dalla presentazione della S.C.I.A. per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 (Requisiti)

I soggetti di cui all'art. 1 devono essere in possesso, all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio/prosieguo attività di cui al successivo art. 5, dei seguenti requisiti:

- essere iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero essere muniti di titolo abilitante o iscrizione all'Albo professionale per l'attività che si intende esercitare;
- essere in possesso di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla-osta prescritti da leggi, regolamenti ed altre normative in genere per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di iscrizione;
- non essere soggetti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
- insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia;
- insussistenza di condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti che comportano la sospensione o interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici e/o dall'esercizio di attività commerciali in genere;
- essere in regola con le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;
- regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale e adempimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- possedere titoli professionali ed idoneità tecnica e organizzativa all'esercizio delle attività per le quali si richiede l'iscrizione. Il personale impiegato deve essere regolarmente assunto, adeguatamente formato, informato, idoneo alla mansione da svolgere e l'impresa deve essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 5 (Segnalazione certificata di inizio/prosieguo attività – SCIA/SCPA)

Tutti i soggetti di cui all'art. 1 che intendono esercitare un'attività economica a carattere continuativo o proseguirla, hanno l'obbligo di presentare alla Capitaneria di porto di Pozzallo una segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. o segnalazione certificata di prosieguo attività S.C.P.A. (come da modulo in **allegato 1** alla presente ordinanza), in bollo, con indicazione delle attività che si intende svolgere e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative all'art. 4, e corredata dai seguenti documenti:

1. Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, indicando i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
2. Elenco delle attrezzature e dei mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante;
3. Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da

normativa nazionale;

4. Visura Camerale attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, da cui si evince altresì, che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione

La S.C.I.A./S.C.P.A. può essere presentata nelle seguenti modalità:

✚ Via PEC all'indirizzo: cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

In caso di invio dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., l'istanza sarà valida se conforme ai requisiti previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 ss.mm. ed ii.

In tal caso, occorre comunicare il relativo numero identificativo (seriale) della marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza con l'apposita autodichiarazione (ALLEGATO 3) attestando che la marca da bollo in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011). Tale autodichiarazione dovrà essere conservata con cura dal richiedente per i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

✚ consegna a mano/ invio raccomandata A/R alla sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Pozzallo

In caso di invio dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà, per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 dello stesso D.P.R., deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In tal caso, la marca da bollo va apposta direttamente sull'istanza cartacea

Le attività svolte nel porto di Scoglitti, devono essere presentate alla Capitaneria di Porto di Pozzallo per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo (lcscoglitti@mit.gov.it) che, dopo aver valutato la conformità delle comunicazioni ai dettami della presente ordinanza, provvederà alla trasmissione delle stesse con eventuali osservazioni.

In attuazione della normativa di cui al DPR n. 445/2000 si procederà alle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai fini dell'iscrizione.

I titolo abilitativo è valido per l'anno solare per il quale è rilasciato

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa ed è valida fino allo scadere dell'anno solare di presentazione (31 dicembre) ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza in corso d'anno, dalla data di rilascio dell'autorizzazione fino alla conclusione del pertinente anno solare.

Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti richiesti per l'assentimento del titolo e, a tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere presentata S.C.P.A., nelle modalità di cui al presente articolo, in cui i richiedenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nulla è cambiato rispetto ai dati già forniti alla Capitaneria di Porto in occasione della precedente SCIA, ovvero devono indicare le eventuali integrazioni e/o modifiche intervenute.

È fatto obbligo di comunicare entro 10 giorni, in carta semplice, alla sezione tecnica della Capitaneria di Porto di Pozzallo, eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto comunicato/dichiarato in sede di presentazione della SCIA/SCPA.

L'avvenuta presentazione della SCIA/SCPA non esime l'interessato dal munirsi di ogni eventuale atto autorizzativo, di competenza anche di altri enti, necessari allo svolgimento dell'attività comunicata. La stessa non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale.

Articolo 6 **(Iscrizione nel registro)**

A seguito del ricevimento della SCIA/SCPA, la Capitaneria di porto si riserva la facoltà di verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in capo al richiedente.

A tal fine:

a. A buon esito di detto controllo:

- il soggetto verrà iscritto in apposito registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Pozzallo ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.;
- la sezione tecnica della Capitaneria di porto comunicherà, via pec, l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione e l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione della SCPA, la ditta verrà cancellata;

b. Nel caso in cui la documentazione fosse ritenuta incompleta:

- nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della SCIA/SCPA, la Capitaneria di porto richiederà la dovuta integrazione degli atti, che l'interessato dovrà riscontrare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa;
- ricevuta la documentazione richiesta nei termini previsti e a buon esito del controllo effettuato, si procederà come illustrato al precedente punto a);
- nel caso in cui, invece, la documentazione dovesse pervenire oltre il limite temporale previsto o fosse ritenuta incompleta o incorretta, si procederà come illustrato nel successivo punto c).

c. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti:

- nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della SCIA/SCPA (o della documentazione integrata), la Capitaneria di porto adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Articolo 7 **(Cancellazione dal registro)**

La Capitaneria di porto provvederà alla cancellazione dal registro ex art. 68 Cod. Nav. per i seguenti motivi:

- per rinuncia formale dell'interessato;
- per morte del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante, se persona giuridica, e successivo inutile decorso di sei mesi durante i quali non sia avvenuta, nei modi di legge, la sua sostituzione e la conseguente comunicazione alla Capitaneria di Porto;
- per perdita di uno dei requisiti previsti;
- per cessazione o modifica dell'attività oggetto di iscrizione;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge, dalla presente ordinanza o da altre disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto;
- per mancata richiesta di conferma dell'iscrizione.

Prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione, la Capitaneria di porto effettuerà la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990.

La cancellazione dal Registro determina l'automatica sospensione dell'esercizio delle attività in ambito portuale.

Articolo 8 **(Attività occasionali)**

Le attività meramente occasionali e non ripetute nel tempo (massimo 3 volte l'anno), possono essere effettuate in deroga alla procedura di iscrizione nel registro di cui alla presente Ordinanza, previo nullaosta preventivo da richiedere alla Capitaneria di Porto.

La richiesta dovrà essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo, utilizzando il modello in **ALLEGATO 2** alla presente ordinanza (in bollo), corredata della documentazione ivi indicata,

tra cui copia della richiesta di intervento formulata da una nave, da una impresa o concessionario operanti stabilmente in porto o di altra documentazione pertinente che giustifichi la richiesta di deroga.

Il nulla osta in parola consente alla ditta di accedere e prestare la propria opera in ambito portuale in maniera limitata nel tempo (non oltre 48 ore consecutive), ma non solleva l'interessato dal munirsi di specifiche autorizzazioni in considerazione dell'attività da svolgere.

Una volta decorse le 48 ore, l'autorizzazione non sarà più valida e l'autorità marittima potrà valutare, su motivata istanza scritta, l'eventuale spostamento dell'inizio dell'attività od una sua momentanea sospensione esclusivamente a causa di eventi di forza maggiore o connessi a variabili non dipendenti dalla volontà del richiedente (es. condimeteo avverse).

Articolo 9 **(Modalità di esercizio dell'attività)**

I soggetti che hanno prodotto la SCIA/SCPA o che hanno ottenuto il nulla osta allo svolgimento di attività occasionali, possono esercitare l'attività economica ivi dichiarata, senza ulteriori formalità, purché ciò non si concretizzi nell'occupazione di area demaniale marittima o di specchio acqueo, o nell'esercizio di attività di cui il Codice della Navigazione o altra norma statale o locale riconduca alla previsione del rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo.

È fatto obbligo, in ogni caso, di adottare misure idonee ad evitare danni alle infrastrutture portuali e di non costituire impedimento o intralcio alle altre attività che si svolgono in ambito portuale.

I soggetti di cui al presente articolo possono liberamente accedere alle aree portuali per ragioni del loro ufficio ovvero per motivi di servizio, di lavoro nonché per esigenze connesse ai servizi marittimi e, durante lo svolgimento delle attività, il personale operante dovrà avere al seguito copia della SCIA/SCPA o del nulla osta allo svolgimento di attività occasionali.

Qualora i soggetti abbiano necessità di operare all'interno delle aree ad accesso ristretto del porto, dovranno dotarsi del relativo permesso rilasciato con le procedure di security vigenti.

Articolo 10 **(Trattamento dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza di iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. ha natura obbligatoria al fine di consentire all'Autorità Marittima di esercitare la vigilanza ai sensi dell'art.68 , comma 1, cod. nav. (ANNESSO A).

Le informazioni e i dati personali forniti e di cui si entrerà in possesso, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste da leggi e regolamenti, connesse allo svolgimento delle mansioni d'ufficio inerenti la disciplina prevista nel presente regolamento.

Articolo 11 **(Norme transitorie e finali)**

I soggetti già iscritti nel registro ex art. 68 non dovranno presentare per il corrente anno documentazione integrativa, salvo non venga espressamente richiesto dalla Capitaneria di Porto. I soggetti esercenti attività in ambito portuale e più in generale nell'ambito del demanio marittimo sono obbligati all'osservanza delle ordinanze in vigore e di ogni eventuale divieto vigente. Nell'esercizio delle attività svolte, i soggetti sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, sicurezza, doganali, sanitarie, di security portuale, fiscali, assicurative, previdenziali e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero essere causati dallo svolgimento delle attività segnalate per le quali rimangono unici responsabili, civilmente e

penalmente, i soggetti segnalanti. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.

Le attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere esercitate fermo restando l'osservanza dei D.lgs. 272/1999 e 271/1999, ove applicabili, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute in altre regolamentazioni speciali pertinenti. L'Autorità Marittima può altresì disporre, nei casi di inadempimento agli obblighi di cui al presente regolamento, il divieto di inizio e di prosecuzione dell'attività, nonché la conseguenziale interdizione dell'esercizio dell'attività all'interno dei porti e nell'ambito delle aree demaniali marittime ricadenti nel Compartimento Marittimo di Pozzallo, secondo quanto stabilito dall'art. 1255 del Codice della Navigazione. È abrogata l'ordinanza n° 93/2016 in data 06.12.2016, nonché ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni. I contravventori alla presente ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non configuri diversa fattispecie illecita, come applicabile, nelle sanzioni previste dagli artt. 1161 comma 1, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ed inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell'inosservanza delle norme contenute nell'ordinanza stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Pozzallo , lì *vedasi stringa in alto in prima pagina*

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP) Donato ZITO

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO/PROSIEGUO DI ATTIVITÀ

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il ____/____/____, residente a _____ (____)
in via/Piazza _____ n° _____, codice fiscale _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della società/ditta _____

P.I./C.F. _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____
_____ tel/cellulare _____ e-mail/PEC _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità

COMUNICA

(Barrare solo le caselle d'interesse)

- ☐ **l'inizio** nel porto di _____, ricadente all'interno del Compartimento Marittimo di Pozzallo della/e seguente/i attività lavorativa/e:
- ☐ **la prosecuzione** della/e seguente/i attività lavorativa/e per l'anno _____:

Servizi alle navi

- ☐ alaggio e varo di unità navali con mezzi mobili
- ☐ servizio di bunkeraggio alle navi a mezzo autocisterna
- ☐ fornitura del servizio integrativo antincendio
- ☐ rifornimento idrico per imbarcazioni e/o navi a mezzo autobotte
- ☐ ritiro acque di sentina, morchie e residui del carico delle imbarcazioni e/o navi
- ☐ servizio di avvisatore marittimo – Port Informer
- ☐ servizio di guardiania e vigilanza favore di navi / galleggianti in disarmo
- ☐ trasportatori di merci in conto proprio e/o terzi da e per aree esterne al porto
- ☐ servizio taxi, ncc, ed altri servizi connessi a trasporto e viabilità
- ☐ servizi sussidiari di sicurezza – D.M. 154/2009
- ☐ accompagnatore turistico, promozione turistica, etc

Perizie/Servizi alle merci

- ☐ servizio chimico di porto (ai sensi della circolare M.T.N. prot. DEM3/SP01160 del 10/12/1999);
- ☐ controlli radiometrici

Fornitura galleggianti e parabordi

- ☐ fornitura e rimorchio distanziatori galleggianti
- ☐ fornitura e posa di parabordi supplementari

Lavori a bordo

- ☐ manutenzione e riparazioni di navi e loro parti, carpenteria in ferro, metallo ed in legno nonché realizzazione di manufatti, ad eccezione delle attività occasionalmente prestate dai concessionari di cantieri navali presenti in ambito portuale in favore di navi ormeggiate al di fuori delle aree in concessione ai cantieri medesimi
- ☐ installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo
- ☐ installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici di bordo
- ☐ fornitura e manutenzione di impianti antincendio di bordo
- ☐ arredo navale (dipintore, falegname, tappezziere, vetraio,.....)
- ☐ derattizzazione, disinfestazione e disinfezione locali di bordo e in area portuale
- ☐ pulizia cabine e alloggi equipaggi
- ☐ degassificazione, pulizia e bonifica delle stive (attività finalizzata alla rimozione dei residui del carico per il loro successivo smaltimento come rifiuti, escludendo quindi ogni attività connessa al ciclo delle operazioni portuali come definite dall'art. 16, L.84/94 e s.m.i.)
- ☐ lavori con fonti termiche

Subacquea

- ☐ imprese, anche individuali, per il controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, lavori subacquei in genere
- ☐ altro _____

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti descritti nell'art. 4 dell'ordinanza n°26/2022 (tra cui di non essere soggetto a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sussistono nei miei confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159);
- ☐ di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ed, in particolare, di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati e di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda);
- ☐ di manlevare l'Amministrazione Marittima da ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose che potrebbero derivare dall'esercizio della suddetta attività;
- ☐ di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto comunicato/dichiarato in sede di

presentazione della SCIA/SCPA;

- ☐ (solo in caso di SCPA) che non è intervenuta alcuna modifica rispetto a quanto comunicato nella precedente SCIA/SCPA;
- ☐ (solo in caso di SCPA) che rispetto alla presentazione della precedente SCIA/SCPA, sono intervenute le seguenti modifiche:

Ho preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in ANNESSO A;

ALLEGA

(SOLO PER LA PRIMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO O IN CASO DI AVVENUTE MODIFICHE)

- Y Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, indicando i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
- Y Elenco delle attrezzature e dei mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante;
- Y Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale;
- Y Visura Camerale.
- Y copia fotostatica del documento di riconoscimento;
- Y dichiarazione di assolvimento della marca da bollo ai sensi del D.P.R. 445/2000 (nel caso in cui le comunicazioni siano presentate in modalità digitale)

Pozzallo___/___/___

Firma

RICHIESTA DI NULLA OSTA ATTIVITÀ LAVORATIVA OCCASIONALE

Il sottoscritto/a _____, nato/a _____ il ____ / ____ / ____, residente a _____ (____)
in via/Piazza _____, codice fiscale _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della società/ditta _____ P.I./C.F. _____ con sede
Legale in _____ Via/Piazza _____ cellulare _____
e-mail/PEC _____, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza nr. 26/2022

RICHIEDO

il rilascio del nulla-osta per lo svolgimento dell'attività lavorativa occasionale di
_____ nel periodo dal _____ al _____ nel porto di
_____.

DICHIARA

- Y di essere in possesso dei requisiti descritti negli artt. art. 4 e 8 dell'Ordinanza n. 26/2022 cui questo allegato è parte integrante;
- Y di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ed, in particolare, di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati e di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda);
- Y di manlevare l'Amministrazione Marittima da ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose che potrebbero derivare dall'esercizio della suddetta attività;

ALLEGA

- Y Copia della richiesta di intervento formulata da una nave, da una impresa o concessionario operanti stabilmente in porto o di altra documentazione pertinente che giustifichi la richiesta di deroga;
- Y Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, indicando i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
- Y Elenco delle attrezzature e dei mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante;
- Y Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale;
- Y Visura Camerale;
- Y Copia fotostatica del documento di riconoscimento;
- Y Dichiarazione di assolvimento della marca da bollo ai sensi del D.P.R. 445/2000 (nel caso in cui la richiesta sia presentata in modalità digitale).

Pozzallo ____ / ____ / ____

Firma

**ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - PER ATTESTAZIONE ISCRIZIONE EX
ART.68 C.N.**

DICHIARAZIONE ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il /La sottoscritto/a _____
nato a _____ prov. _____ il _____
Codice fiscale _____
in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta _____,
avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi

DICHIARA

che la marca da bollo di **Euro 16,00** n° _____
_____ apposta nello spazio
sottostante sull'originale della presente dichiarazione è
stata annullata.

Apporre qui la marca da bollo

Copia della presente dichiarazione verrà allegata alla **richiesta di attestazione del** _____ e
sarà custodita dal sottoscritto (con impegno di metterla a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai
sensi di legge) presso il seguente indirizzo:

Località _____ - Via
_____ n. _____

*Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e,
in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di
acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto
con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti
e applicabili.*

Luogo e Data _____

Il Dichiarante

NOTE:

- L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della data di presentazione della dichiarazione.
- La presente dichiarazione deve essere firmata (in forma autografa o digitale) da chi la rende e **accompagnata da copia di un documento di identità valido, inviando il tutto in via telematica alla Capitaneria di porto di Pozzallo.**



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpocgcp@mit.gov.it.

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative.

Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.



Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per:

- svolgere attività di comunicazione istituzionale;
- rilevare la qualità dei servizi;
- svolgere indagini statistiche.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing.

Come garantiamo i tuoi diritti?

Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposti a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa disponibile alla pagina [Privacy](#) del sito [Capitanerie di porto – Guardia Costiera](#).